



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI A.N.I.T.I.

20/04/2013 – HOTEL MICHELANGELO – MILANO

Il giorno 20 aprile dell'anno 2013, alle ore 9.30, presso l'Hotel Michelangelo in Milano, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria di A.N.I.T.I., deserta la prima convocazione fissata per le ore 8,30, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno, come da avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea e relazione del Presidente
- 2) Illustrazione delle novità introdotte dalla nuova Legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate da parte del legale ANITI;
- 3) Analisi, discussione approvazione dei documenti associativi (Statuto, Regolamento, Codice Deontologico ora Codice di Condotta) aggiornati alla luce della Legge n. 4/2013;
- 4) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e Bilancio Preventivo 2013;
- 5) Definizione delle quote associative 2014;
- 6) Elezione nuovo Consiglio Direttivo;
- 7) Valutazione proposte nuovo sito ANITI;
- 8) Varie ed eventuali

Punto 1) – Nomina del presidente dell'Assemblea e relazione del Presidente: Alle ore 10 il Presidente dell'Associazione, Tiziano Leonardi, dichiara aperta la seduta e invita il presidente emerito Enrico Marinich a presiederla. Il Dott. Marinich accetta, subordinatamente alla verifica del numero dei soci presenti; il Segretario dell'Associazione, Carlo A.M. Dresbach, funge da segretario dell'assemblea. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e accertata la presenza di 49 su 127 associati (personalmente e per delega), dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul l'Ordine del Giorno. L'Assemblea non ha tuttavia raggiunto il quorum di 2/3 dei soci previsto dallo Statuto per le modifiche statutarie.

Il Presidente Tiziano A. Leonardi ha quindi illustrato ai presenti l'attività svolta da ANITI nel 2012. È stata confermata l'iscrizione di ANITI nell'elenco del Ministero di Grazia e Giustizia fra le associazioni riconosciute come rappresentative della categoria. Vi sono stati diversi incontri con rappresentanti di AITI e Assointerpreti da un lato e rappresentanti di Unilingue (associazione che raggruppa le agenzie di traduzioni) dall'altro per tentare di addivenire a un testo congiunto di condizioni generali di affidamento di incarico per servizi tecnico-linguistici. Un nostro rappresentante è presente nel Gruppo di Lavoro (GL8) di UNI per la preparazione della norma per la qualificazione delle attività professionali non regolamentate. Abbiamo anche partecipato ad alcune riunioni di EFIP (European Forum of Independent Professionals – www.efip.org). Si è cercato di implementare la visibilità di ANITI attraverso la creazione della pagina Facebook (Aniti Traduttori Interpreti) che viene curata dalla collega Rossella Tramontano.

Per quanto riguarda la parte amministrativa il Presidente ha comunicato che il previsto accantonamento del fondo di garanzia non ha avuto seguito in quanto gli oneri bancari erano troppo elevati per vincoli a breve termine e quindi tale vincolo non è stato attivato.

Il Presidente ha anche annunciato l'avvenuta registrazione del marchio e del logo Aniti nonché la creazione e stampa di una piccola brochure di presentazione dell'Associazione che è stata presentata e distribuita presso alcune delle più importanti università italiane per tentare di fare conoscere meglio agli studenti la nostra associazione.

Concludendo la propria relazione il Presidente Leonardi ha voluto lanciare uno spunto per il prosieguo dell'Assemblea è cioè, sulla base dell'approvazione della legge 4/2013, quale orientamento dare ad ANITI e con quali prospettive.

Su espresso invito del Presidente dell'Associazione, è presente in assemblea la dott.ssa Paola Brolpito, commercialista di A.N.I.T.I. che ha curato la stesura del bilancio dell'Associazione, per fornire eventuali delucidazioni in materia di bilancio consuntivo e preventivo. In considerazione degli impegni della dott.ssa Brolpito l'Assemblea delibera di anticipare il punto 4) dell'ordine del giorno.

Punto 4) – Approvazione del Bilancio e Consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013:

il Presidente dell'Assemblea Dr. Marinich ha informato che il bilancio preventivo 2013 sarebbe stato discusso in pomeriggio e ha invitato la Dr.ssa Brolpito a prendere la parola per illustrare il bilancio 2012.

La Dr.ssa Brolpito ha illustrato come prima cosa lo schema di consuntivo in quanto attinente alla parte economica (entrate e uscite) tralasciando in seguito alcune annotazioni sulla parte patrimoniale. Dopo avere elencato alcune singole voci di spesa ha evidenziato come la differenza tra ricavi (quote associative versate dagli associati) e costi (spese) ha portato a un utile di esercizio di 4.386 Euro che va ad incrementare il patrimonio associativo. Tale patrimonio è costituito dal fondo di dotazione per gli utili accumulati nel corso degli anni e altre riserve che portano l'associazione a disporre di una cifra intorno agli 80.000 Euro per le sue esigenze future.

Una volta spiegato il bilancio e risposto alle domande dei presenti la commercialista ha voluto evidenziare il fatto che non vi fossero sostanziali nuove implicazioni fiscali e previdenziali collegate all'introduzione della legge 4/2013: l'unica novità è quella riguardante l'inserimento nella fattura del professionista di una dicitura attestante che il traduttore-interprete opera ai sensi della nuova legge.

La Dr.ssa Brolpito ha segnalato come vi fossero invece alcune modifiche agli adempimenti fiscali non collegati alla legge, introdotti ad inizio 2013, che riguardavano la fatturazione verso soggetti esteri invitando i soci a seguire gli adempimenti sia per i clienti UE sia extra UE, facendo molta attenzione a compilare gli elenchi Intrastat comunicando le operazioni con i clienti inclusi nell'elenco black-list. Importante inoltre mettere il bollo sulle fatture se non hanno l'IVA (se inviata via e-mail inserire la dicitura "Imposta di bollo assolta sull'originale"). Dopo una lunga discussione sull'obbligatorietà o meno di dotarsi della PEC, secondo la commercialista obbligatoria solo per i professionisti iscritti al registro imprese e non per i semplici possessori di partita IVA, **viene deliberato all'unanimità dall'Assemblea, su proposta del Presidente, di approvare il bilancio 2012.**

L'assemblea ringrazia la dott.ssa Brolpito per la cortese partecipazione all'assemblea e l'eshaustività del suo intervento.

Il presidente passa quindi alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

Punto 2) – Illustrazione novità introdotte dalla nuova Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate (Avv. Stefania B. Mennitti): l'Avv. Mennitti, consulente legale di ANITI, ha fatto inizialmente notare come questa legge sia stata leggermente rimaneggiata rispetto al disegno di legge esaminato l'anno precedente e come si presti

a interpretazioni ampie o riduttive a seconda del tipo di soggetti a cui si rivolge soprattutto per il fatto che contiene un richiamo esplicito al codice del consumo. Secondo l'avvocato questo richiamo non ci riguarda visto che per la maggior parte dei casi non abbiamo a che fare con i privati, ma con società. L'importanza del richiamo in più parti della legge riguarda essenzialmente tutte le pratiche commerciali illecite e/o scorrette.

La normativa inizia con l'individuazione, richiamando con questo il codice civile, della funzione della prestazione intellettuale introducendo non solo la particolarità di potere svolgere l'attività in forma associata o societaria, ma evidenziando soprattutto il fatto che i professionisti possano riunirsi in associazioni professionali. La cosa più importante per ANITI è proprio il fatto che l'associazione diventa uno strumento attraverso il quale l'attività professionale del singolo associato viene qualificata. Nulla vieta di svolgere l'attività senza essere iscritti a un'associazione, ma è attraverso l'iscrizione che viene sancito, verso l'utente finale, il rispetto delle regole. L'avvocato suggerisce infatti, una volta portato a termine tutto l'iter per rientrare appieno nei requisiti stabiliti dalla legge riguardo la struttura associativa ed il suo inserimento nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, di segnalare ai Tribunali i nostri elenchi associativi proprio perché l'iscrizione sancirà il rispetto di un codice di condotta stabilito dalla nostra associazione e di tutta un'altra serie di regole (sportello di conciliazione per il committente, sanzioni disciplinari mirate rispetto alla violazione, svolgimento della formazione come strumento di qualificazione professionale) che garantiranno la professionalità degli iscritti. La nuova legge sancisce quindi che le associazioni non saranno più una semplice forma di aggregazione tra professionisti, ma un'entità che darà qualificazione alla professionalità degli associati.

Analizzando il testo della normativa l'avvocato ha segnalato come ANITI abbia già fatto molto di quello che la normativa dice e gli interventi valutati dal CD sono tutto sommato minimi. Tra questi uno molto importante è quello che riguarda l'adozione del codice di condotta in sostituzione del codice deontologico che garantisce, rispetto a quest'ultimo, qualcosa in più dal punto di vista dell'attività professionale perché implica la creazione dei succitati sportelli a tutela dell'utenza.

Un'altra importante modifica introdotta dalla legge è quello della pubblicità, quello cioè di dovere diffondere all'utente finale, attraverso il sito, tutti gli elementi informativi dell'Associazione (Statuto, Regolamento, codice di condotta, composizione degli organismi associativi) in quanto garanzia di professionalità.

La nuova legge prevede anche la promozione di un'attività tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente attraverso la creazione di un comitato scientifico per la formazione e la possibilità di partecipare alla creazione di questi protocolli per la creazione delle norme UNI (ANITI è peraltro già da tempo attiva in seno a UNI nel GL8 per la creazione della norma settoriale).

Rivestirà anche grande se non maggiore importanza il sistema di attestazione, previsto dalla Legge 4/2013 (Art. 7) e introdotto nel nostro regolamento associativo, che l'Associazione dovrà adottare e che attesterà una serie di specifiche dell'associato (regolare iscrizione, possesso dei requisiti di ammissione e di conformità agli standard di qualificazione professionali stabiliti dall'Associazione e relative garanzie a tutela dell'utenza) che avranno validità per il periodo in cui l'associato risulterà iscritto ad ANITI.

Al fine di spiegare alcune ulteriori novità introdotte dalla Legge si è quindi deciso di discutere e approvare le modifiche di Regolamento e Statuto (peraltro non possibili in assenza del quorum) che risultavano inevitabili dall'entrata in vigore della legge e si è quindi passati al

Punto 3) – Analisi, discussione e approvazione dei documenti associativi (Statuto, Regolamento, Codice Deontologico ora Codice di Condotta) aggiornati alla luce della legge n. 4/2013: sono state discusse e approvate all'unanimità le modifiche al Regolamento allegato al presente verbale sub “B” e allo Statuto allegato sub “C”. Le modifiche allo Statuto hanno solo valore informativo in quanto devono essere approvate in presenza di 2/3 dei soci e quindi saranno oggetto di votazione separata. L'avv. Mennitti ha voluto evidenziare alcuni punti particolari del Regolamento che vengono modificati per adeguarsi alla Legge 4/2013 tra cui quello della creazione di un Comitato Tecnico-Scientifico che sovrintenderà la formazione permanente degli associati. È stato poi presentato il nuovo Codice di Condotta che andrà a sostituire il Codice Deontologico che viene allegato sub “D” al presente verbale; l'Avv. Mennitti ha parlato in modo particolare del Titolo V sulle Sanzioni Disciplinari che prevede che il Collegio dei Probiviri sia il controllore e applicatore della normativa e svolga anche il procedimento disciplinare.

Si è quindi passati a discutere nuovamente il

Punto 4) – Approvazione del Bilancio e Consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013: in pomeriggio viene discusso il bilancio preventivo (o budget) 2013.

Ha preso quindi la parola il Presidente Leonardi che ha voluto osservare come l'accantonamento di 10.000 € approvato l'anno precedente per le spese collegate all'ottenimento della personalità giuridica fosse stato superato dall'approvazione della nuova Legge 4/2013 e quindi quell'importo redistribuito su altre voci.

In particolare il Presidente ha fatto notare che non sono stati aumentati i compensi dei consulenti ANITI (legale e commercialista), mentre dove è stato apportato un aumento importante è stata la voce “Comunicazione / Pubblicità / Sviluppo” perché si è ritenuto che fosse fondamentale, con la nuova legge, aumentare al massimo la visibilità di ANITI. Con ciò ha voluto richiamare soprattutto la sensibilità dei soci affinché aiutassero non solo il CD, ma tutta l'associazione stabilendo quindi una maggiore sinergia e collaborazione per la promozione dell'Associazione che necessita, ora più che mai, dell'aiuto di tutti.

Viene discusso ed approvato, sempre nell'ambito della possibilità di dare ad ANITI maggiore visibilità, un leggero aumento alle voci “Rapporti con le istituzioni internazionali” e “Formazione ed eventi Internazionali” che consentiranno ai funzionari o ai semplici soci di presenziare agli eventi ai quali abbiamo di recente partecipato in numero assai più sparuto rispetto ad altri rappresentanti di altre associazioni. **Su proposta del Presidente viene deliberato dall'Assemblea, con 1 voto contrario, di approvare il bilancio preventivo 2013** (allegato sub “A” al presente verbale).

Punto 6) – Elezione nuovo Consiglio Direttivo:

I candidati sono:

BIANCO Elisabetta

DE DATO Gaetano

DREBACH Carlo A.M.

LEONARDI Tiziano A.

TAMBORINI Maura

Effettuato lo spoglio delle schede il risultato è il seguente:

BIANCO Elisabetta 49 voti

DE DATO Gaetano 49 voti

DRESBACH Carlo A.M.	49 voti
LEONARDI Tiziano A.	47 voti
TAMBORINI Maura	42 voti
Schede bianche	1

I consiglieri neo eletti convocano immediatamente al termine dell'Assemblea una riunione informale per l'assunzione immediata dei poteri e la nomina del Presidente, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Punto 5) - Definizione delle quote associative 2014

Il Presidente suggerisce di mantenere lo status quo per quanto riguarda tutte le quote associative. **L'assemblea delibera di mantenere invariati gli importi delle quote per il 2014.**

Punto 7) – Valutazione proposte per il nuovo sito ANITI: la Vicepresidente Elisabetta Bianco ha illustrato i problemi verificatisi ciclicamente durante tutto l'anno passato con l'attuale provider del sito ANITI che non si è dimostrato per nulla collaborativo e totalmente deficitario dal punto della presentazione grafica. Sono stati quindi interpellati altri possibili fornitori e sono state presentate alcune proposte da sottoporre al giudizio dell'Assemblea.

L'Assemblea ha discusso a lungo sul da farsi valutando e votando come la migliore e quella da seguire una delle proposte di layout (Acwebgraphics) presentate, con il presupposto di valutare attentamente, prima di dare il via libera alla realizzazione del nuovo sito, tutte le problematiche connesse alla gestione dei dati sensibili e all'aumento di costi derivante dal cambio di provider. Dopo lungo dibattito, il Dr Marinich, ritenendo fondamentale mantenere separate la funzione del provider da quella del grafico, per avere maggiore libertà di manovra in caso di contestazioni, suggerisce di effettuare un tentativo di mantenere per un certo periodo il provider Amico PC facendolo affiancare dal nuovo grafico scelto in assemblea. Il suggerimento viene approvato.

Punto 8) - Varie ed eventuali: è stata segnalata la difficoltà ad aggiornare i crediti formativi sul sito. Il Consiglio farà richiesta all'attuale provider di verificare, mentre con il nuovo sito si cercherà di rendere più semplice l'aggiornamento. È stato ricordato anche l'arrivo di ANITI su Facebook e rivolto l'invito a tutti gli associati (presenti e non) ad aiutare la collega Rossella Tramontano che lo gestisce nello sviluppo del profilo segnalando all'indirizzo facebook@aniti.it tutte le notizie interessanti che possono essere utili e condivise per attirare sempre più "amici" e quindi implementare la nostra immagine attirando l'interesse potenziali nuovi soci.

Non essendovi altro da dibattere o deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 17.45.

Il Presidente
Enrico Marinich

Il Segretario
Carlo A.M. Dresbach

Allegato "A" al verbale di assemblea del 20 aprile 2013

BUDGET 2013

CASSA ENTRATE

Liquidità di cassa e banca al 31/12	€	77.592,00
Quote associative 2013 (152 soci)	€	21.202,00
Altre entrate	€	0,70
Disponibilità totale anno 2012	€	98.794,70

CASSA USCITE

Centri di costo

Consiglio Direttivo (spese)	€	3.000,00
Commercialista	€	2.700,00
Consulenze e spese legali	€	7.500,00
Segreteria	€	1.500,00
Regioni	€	100,00
Associazione Professionale (CoLAP)	€	700,00
Web (Rifacimento/Consulenze/Server)	€	4.000,00
Acquisto PC	€	-
Manutenzione pc	€	400,00
Comunicazione / Pubblicità / Sviluppo	€	1.800,00
Formazione ed eventi internazionali	€	2.000,00
Collegio Probi Viri	€	500,00
Assicurazione	€	-
Rapporti con le Istituzioni Italiane (Iscrizione UNI)	€	1.000,00
Rapporti con le Istituzioni Internazionali	€	800,00
Praticantato	€	-
Tribunali	€	-
Assemblea	€	2.500,00
Spese Banca & Posta	€	500,00
Spese Generali (Ritenute esercizi precedenti)	€	-
Ammortamenti	€	400,00

Totale	€	29.400,00
---------------	----------	------------------

Fondo patrimoniale di garanzia	€	52.000,00
--------------------------------	---	-----------

Saldo	€	17.394,70
--------------	----------	------------------



Allegato "B" al verbale di assemblea del 20 aprile 2013

Modifiche al Regolamento

Modifiche al Regolamento

Articolo 1. Denominazione, logo, sede e rappresentanza legale

Il logo dell'Associazione, approvato con delibera dell'assemblea generale il 26 giugno 2004 **e registrato in data 16 novembre 2012**, include la denominazione sociale adottata dall'assemblea straordinaria tenutasi il 9 aprile 1978 in sostituzione del precedente ANIT-SNITI (acronimo di: Associazione Nazionale Italiana Traduttori - Sindacato Nazionale Italiano Traduttori Interpreti) adottata il 1° gennaio 1958 in sostituzione dell'originale SNITI (acronimo di: Sindacato Nazionale Italiano Traduttori Interpreti) di cui all'atto costitutivo firmato il 27 aprile 1956 davanti al notaio Avv. Tommaso Cucci e iscritto al numero di repertorio notarile 30984/502 facente seguito alla iniziale costituzione a Milano del 1° luglio 1951.

Modifiche al Regolamento

Articolo 2. Scopi e fini istituzionali

Per attuare gli scopi associativi cui ai punti a) - n) dell'articolo 2 dello Statuto, il Presidente potrà dare esecuzione a tutti quegli atti che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo (in seguito C.D.) giudichino opportuni, tenere rapporti ad ogni livello e prendere qualsivoglia iniziativa, ivi inclusi l'affidamento di incarichi a terzi e la costituzione **di organismi di certificazione e la costituzione** e/o la partecipazione a Fondazioni, Associazioni Temporanee di Gestione, Società e/o Joint Venture.

Modifiche al Regolamento

Articolo 3.1.1.2. Esperienza

Aggiunto paragrafo alla fine

Il possesso della certificazione conseguita sulla base della normativa UNI attinente alle figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell'interpretazione esonera l'aspirante socio dalla presentazione della documentazione indicata nel primo comma del presente articolo.

MODIFICA NON APPROVATA

Modifiche al Regolamento

Articolo 4.1. Quote

Gli associati versano entro il 31 gennaio di ogni anno la quota annuale fissata dall'Assemblea a secondo della loro categoria. Su decisione del C.D. il pagamento può venire **riscosso** tramite RID o mezzo similare.

Modifiche al Regolamento

Articolo 5. Doveri dei soci Aggiunto paragrafo iniziale

È dovere dei soci contraddistinguere, in ogni documento, anche di natura contabile, e rapporto scritto con il cliente, la propria attività mediante una dicitura che contenga i seguenti elementi:

- a) il nome e il cognome;
- b) la qualifica professionale;

Modifiche al Regolamento

Articolo 5. Doveri dei soci

(continua)

- c) l'appartenenza ad ANITI con espresso riferimento alla categoria di socio e al numero di tessera;
- d) l'indicazione della legge che regola la professione e delle sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- e) l'eventuale possesso di certificazioni e di attestati di qualificazione.

Modifiche al Regolamento

Articolo 7. Formazione continua

Articolo 7.1 Disposizioni generali

Aggiunto primo paragrafo

La formazione permanente degli associati è sovrintesa da un comitato tecnico-scientifico nominato dal Consiglio Direttivo per un periodo di 2 anni e composto da almeno 3 soggetti. Tale comitato può essere composto: da associati, da membri dello stesso Consiglio Direttivo e da figure esterne. Tale ruolo non è incompatibile con altri incarichi associativi ad eccezione dei membri del Collegio dei Probiviri. In mancanza di nomina le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno espletate dal Consiglio Direttivo in carica.

Modifiche al Regolamento

Articolo 7.1. Disposizioni generali

È compito **del comitato tecnico-scientifico** segnalare, nei tempi e nei modi indicati nel presente capitolo gli eventi formativi, fermo restando la libertà del socio di seguire corsi personali, purché gli stessi rientrino nelle aree indicate nel punto 7.4.

Modifiche al Regolamento

Articolo 7.2. Obbligatorietà della formazione professionale continua

La formazione professionale è obbligatoria per il Professionista **socio ordinario** e per il socio in corso di pratica professionale. Tale obbligatorietà discende dall'articolo 11 del Codice **di condotta** e dalla legge **14 gennaio 2013, n. 4 e sue successive modificazioni e/o integrazioni**.

Modifiche al Regolamento

Articolo 7.6. Attribuzione e riconoscimento dei crediti formativi professionali

Voce tabella “Partecipazione a corsi,
seminari, master”

1 ora = **1 credito**

Modifiche al Regolamento

Articolo 7.7. Accertamento dell'obbligo della formazione

Il Professionista **socio ordinario** iscritto
all'Associazione è tenuto a:

Modifiche al Regolamento

Articolo 7.8. Inosservanza dell'obbligo formativo e azione sanzionatoria

Vista l'importanza che la formazione continua riveste nel rapporto tra il Professionista **socio ordinario** e l'Associazione **e l'obbligo di questa di promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, di cui al comma 3, articolo 2 della legge n. 4/2013**, un particolare accento deve essere posto sull'azione sanzionatoria.

Al socio che non osservi l'obbligo di formazione continua sono comminate le seguenti sanzioni:

Modifiche al Regolamento

Articolo 7.8. Inosservanza dell'obbligo formativo e azione sanzionatoria

- a) il richiamo, nel caso in cui sia deficitario nell'obbligo della maturazione dei crediti annuali;
- b) la sospensione nel caso in cui sia deficitario nell'obbligo della maturazione dei crediti triennali;**
- c) l'esclusione, nel caso in cui non ottemperi in alcun modo al richiamo del **Collegio dei Probiviri**.

Modifiche al Regolamento

Articolo 8. Dimissioni e sospensione a richiesta dell'interessato

(tolti i paragrafi Decadenza, Esclusione, Espulsione, in quanto spostati nel Codice di Condotta)

Articolo 8.1 Dimissioni dell'associato

Articolo 8.2. Sospensione temporanea a richiesta dell'associato

Modifiche al Regolamento

Articolo 9. Provvedimenti disciplinari e richiami

Intero articolo eliminato
(spostato nel Codice di Condotta)

Modifiche al Regolamento

Articolo 9.5

Il Segretario

Il Segretario **può essere anche scelto al di fuori degli iscritti all'Associazione.**

Modifiche al Regolamento

Articolo 9.6

Il Tesoriere

Il Tesoriere **può essere anche scelto al di fuori degli iscritti all'Associazione.**

Modifiche al Regolamento

Articolo 10. Rappresentanti territoriali

Aggiunto paragrafo dopo il quinto

I Rappresentanti territoriali svolgono la funzione di sportello del committente ai fini di fornire informazioni attinenti all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti per l'iscrizione all'Associazione. Nell'ambito di questa funzione collaborano altresì con il Collegio dei Probiviri in caso di segnalazione da parte del committente di un comportamento scorretto perpetrato da qualsivoglia associato.

Modifiche al Regolamento

Articolo 11. Funzionari (ultimo paragrafo)

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di esternalizzare le funzioni indicate **nel** presente articolo.

Modifiche al Regolamento

Articolo 12.2.2. Competenze

Aggiunto punto d)

d) svolgere la funzione di responsabile del Codice di condotta secondo la definizione di cui alla Parte II, Titolo III, articolo 18, lettera g) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e in applicazione dell'articolo 27-ter della stessa legge.

Modifiche al Regolamento

Articolo 13. Attestazione

Aggiunto intero articolo

A richiesta del socio, il Presidente rilascia, previa le necessarie verifiche, un'attestazione contenente le informazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a-f, della legge n. 4/2013 del 14 gennaio.

Nella stessa dovrà essere evidenziato se si tratta di certificazione rilasciata sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Regolamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Nel rilascio dell'attestazione saranno osservate le prescrizioni di cui all'art. 81 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

Modifiche al Regolamento

Articolo 15. Sito Web di ANITI

Aggiunto intero articolo

L'Associazione provvede a pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il committente, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, in particolar modo fornirà un facile accesso per la consultazione dello Statuto, del Regolamento associativo e del Codice di condotta.

È fatto obbligo di pubblicare il Codice di condotta anche in lingua inglese.

Nel sito web di ANITI sono segnalate altresì le sedi regionali.



Allegato "C" al verbale di assemblea del 20 aprile 2013

Modifiche allo Statuto

Modifiche allo Statuto

1. Associazione. Sede. Durata. Norme applicabili (ultimo paragrafo)

L'A.N.I.T.I. è regolata dal presente Statuto, da quanto disciplinato dal Codice Civile **e dalle vigenti disposizioni di legge.**

Modifiche allo Statuto

2. Scopi e fini istituzionali

L'Associazione ha come obiettivo la promozione degli interessi dei traduttori **e degli** interpreti **e la qualificazione della loro attività professionale.**

L'Associazione, nell'attuazione di quanto sopra, potrà prendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) tutelare le esigenze morali e materiali, economiche e sindacali della categoria e della professione; curare la valorizzazione e la conoscenza della figura professionale e **mantenere** lo stato giuridico degli Associati quali professionisti, **così come riconosciuti dalle disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi;**

Modifiche allo Statuto

Segue art. 2

- e) sensibilizzare i propri **associati**, quali professionisti, **sulla possibilità di dotarsi** di una copertura assicurativa professionale;
- f) vigilare sul comportamento dei soci;
- g) attivare, ai fini di tutela dell'utente, uno sportello di riferimento per il consumatore;**
- h) promuovere la qualificazione dei propri soci sulla base della normativa tecnica UNI;**
- i) rilasciare ai propri soci le attestazioni di cui all'articolo 7, comma 1 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi;**

Modifiche allo Statuto

Segue art. 2

- l) richiedere ai soci un aggiornamento professionale costante e **costituire un comitato tecnico-scientifico per sovrintendere l'attività formativa;**
- m) **collaborare all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa tecnica UNI relativa all'attività professionale del traduttore e dell'interprete;**
- n) **promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;**
- o) **agevolare la risoluzione delle controversie sorte tra il professionista e il committente anche mediante il ricorso a forme di conciliazione.**

Modifiche allo Statuto

Segue art. 2

L'Associazione può costituirsi come organismo di certificazione previo accreditamento presso un ente preposto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

L'Associazione può **altresì** compiere tutte le operazioni necessarie od utili, **entro i limiti di legge**, per il **conseguimento** degli scopi associativi, inclusa la partecipazione o la costituzione di Associazioni Temporanee di Gestione, di Società o di Joint Venture.

Modifiche allo Statuto

4. Categorie di soci. (penultimo comma)

Gli iscritti all'A.N.I.T.I. dichiarano di accettare di conformarsi al **Codice di Condotta e di rispettarne** le regole.

(nel testo ogni riferimento al **Codice Deontologico** è stato modificato in **Codice di Condotta**)

Modifiche allo Statuto

12. Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale sotto il controllo del Presidente.

(tolte le parole: **egli redige ogni anno una relazione sull'attività dell'A.N.I.T.I.**)

Modifiche allo Statuto

14. Collegio dei Probiviri (commi 2, 3, 4)

Il Collegio dura in carica due anni e le sue funzioni sono prorogate fino all'elezione del nuovo Collegio. **Si riunisce ogni volta in cui uno dei membri ne faccia richiesta e delibera con voto segreto.**

L'incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche all'interno dell'Associazione.

(il paragrafo in rosso è stato spostato in alto)

Modifiche allo Statuto

14. Collegio dei Proviviri (comma 6)

Aggiunti i seguenti paragrafi:

- a) svolgere la funzione di responsabile del Codice di Condotta redatto ai sensi dell'articolo 27-bis del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206;
- d) sovrintendere e coordinare lo sportello di conciliazione.

Eliminato il paragrafo (e) (tentare di risolvere ogni controversia...)



Allegato "D" al verbale di assemblea del 20 aprile 2013



CODICE DI CONDOTTA (ex Articolo 27-bis del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206)

Preambolo

Il traduttore e l'interprete hanno il compito di trasmettere nella lingua in cui traducono gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza aggiunte o omissioni, al meglio delle loro capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici, sia culturali del testo originale. Il traduttore e l'interprete devono favorire la comunicazione ed il colloquio restando in posizione di neutralità.

Titolo I – Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori e interpreti aderenti all'A.N.I.T.I. nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro, con i committenti e con i terzi.

Art. 2. Potestà disciplinare e regolamentare.

Spetta al Collegio dei Probiviri, sentito il parere del Consiglio Direttivo, la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme di condotta.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Art. 3. Volontarietà dell'azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria inosservanza dei doveri e delle regole di cui agli articoli che seguono, anche se determinata da una condotta omissiva. Oggetto di valutazione discrezionale da parte del Collegio dei Probiviri, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di esclusione, è non solo la violazione specifica addebitata ma anche il comportamento complessivo dell'associato, tenuto conto della gravità del fatto, dell'eventuale recidiva e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Art. 4. Attività all'estero.

Nell'esercizio di attività professionale all'estero, traduttori e interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto, a condizioni di reciprocità. In caso di conflitto prevalgono le norme interne.

Art. 5. Doveri di probità, dignità e decoro.

Il traduttore e l'interprete devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto al traduttore e all'interprete, nell'esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica o religiosa. Con la propria attività di traduzione, i traduttori o interpreti non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

Art. 6. Doveri di lealtà e correttezza.

Il traduttore e l'interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Al traduttore e all'interprete è vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della professione o nell'adempimento di un incarico. L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l'interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell'interesse superiore della Giustizia. Il traduttore deve eseguire a regola d'arte e personalmente l'incarico affidatogli.



Art. 7. Doveri di diligenza.

Il traduttore e l'interprete devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico. I traduttori devono altresì rispettare i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti e devono curare l'aspetto formale del testo tradotto.

Art. 8. Doveri di segretezza e riservatezza.

È dovere del traduttore e dell'interprete conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Il traduttore e l'interprete devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti e dei dati in loro possesso.

Il traduttore e l'interprete sono tenuti a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti e, comunque, a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 9. Divieto di intermediazione e doveri di indipendenza.

Traduttori e interpreti, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la verità della traduzione da pressioni o condizionamenti esterni.

I soci di A.N.I.T.I. non devono porre in essere attività di intermediazione nel settore delle traduzioni e dell'interpretariato.

La collaborazione tra professionisti nelle lingue e nei settori di loro competenza non costituisce attività d'intermediazione.

Traduttori e interpreti non devono tener conto di interessi personali.

Art. 10. Doveri di competenza.

Il traduttore e l'interprete non devono accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza. In ogni caso il traduttore e l'interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta e così eventualmente la necessità dell'integrazione con altro collega.

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

Art. 11. Doveri di aggiornamento professionale.

È dovere del traduttore e dell'interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.

Art. 12. Doveri di adempimento previdenziale e fiscale. Assicurazione.

Il traduttore e l'interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle Leggi cogenti e dalle norme in vigore.

È dovere morale del traduttore e dell'interprete assicurarsi contro i rischi professionali.

Art. 13. Doveri di evitare incompatibilità.

È dovere del traduttore e dell'interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.

Art. 14. Pubblicità.

È consentita la pubblicità specifica e informativa, in ordine al proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignità della professione.

Art. 15. Doveri di rispettare le condizioni di lavoro.

È dovere del traduttore e dell'interprete rispettare le condizioni di lavoro definite dall'A.N.I.T.I.



Titolo II - Rapporti con i colleghi

Art. 16. Rapporto di colleganza.

Il traduttore e l'interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non devono esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice di condotta devono essere rappresentate per associato esclusivamente agli organi disciplinari.

Art. 17. Divieto di accaparramento di committenti.

Il traduttore e l'interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa essere qualificato come "concorrenza sleale". È fatto inoltre divieto al traduttore e all'interprete di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i propri committenti o i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

Art. 18. Rapporti con i collaboratori di studio e con i praticanti.

Traduttori e interpreti devono consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

Traduttori e interpreti sono tenuti verso i praticanti ad assicurare l'effettività ed a favorire la proficuità della pratica al fine di consentire un'adeguata formazione, mettendo a disposizione un adeguato ambiente di lavoro.

Il praticante, nell'esercizio dell'attività di pratica, è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche.

Titolo III - Rapporti con i committenti

Art. 19. Rapporto di fiducia.

Il rapporto fiduciario è alla base dell'attività professionale.

Art. 20. Mancata prestazione di attività.

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

Art. 21. Obbligo di informazione.

Il traduttore e l'interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

In particolare sono tenuti ad informare il committente della loro iscrizione all'Associazione e dell'eventuale possesso di attestati di qualificazione e/o di certificazione.

Art. 22. Obbligo di restituzione di documenti.

Il traduttore e l'interprete sono in ogni caso obbligati a restituire senza ritardo al committente la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento dell'incarico quando questi ne faccia richiesta.

Il traduttore e l'interprete hanno facoltà di trattenere copia della documentazione, senza consenso del committente, solo quando ciò sia necessario al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso e dare prova dell'incarico svolto.

Art. 23. Azioni contro il committente per il pagamento del compenso.



In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, il traduttore e l'interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti per associato. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti il traduttore e l'interprete possono procedere giudizialmente nei confronti del committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Art. 24. La testimonianza del traduttore o dell'interprete.

Per quanto possibile, il traduttore e l'interprete devono astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale o inerenti all'incarico ricevuto.

Titolo IV - Rapporti con le altre associazioni

Art. 25. Rapporti con altre associazioni

Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e di attuazione di azioni comuni a tutela della professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente, o ai suoi delegati personali, esclusivamente nell'ambito della delega loro conferita.

Art. 26. Adesione ad altre Associazioni.

L'appartenenza dei soci A.N.I.T.I. ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta di A.N.I.T.I.

Art. 27. Incompatibilità tra le cariche di diverse Associazioni.

I soci ANITI che rivestono cariche rappresentative in ANITI devono astenersi, salvo approvazione del Consiglio Direttivo, dall'assumere cariche anche in altre associazioni di traduttori ed interpreti per evitare situazioni di conflitto, a meno che il cumulo delle cariche o la partecipazione ad incontri possa, a giudizio del Consiglio Direttivo, giovare alla collaborazione tra le associazioni stesse. I soci ANITI che rivestono cariche rappresentative in altre associazioni di traduttori ed interpreti non possono entrare nel Consiglio Direttivo né assumere la posizione di funzionari in ANITI, analogamente a quanto sopra.

Titolo V – Sanzioni disciplinari e Procedimento disciplinare

Art. 28 Sanzioni disciplinari

Il Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo, ha la potestà di pronunciare - una volta accertata la violazione alle norme del presente Codice di condotta e secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente Codice di Condotta – nei confronti dell'associato, previa sua audizione a discolpa, una delle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) esclusione;
- e) radiazione.

Se l'associato che ha commesso la violazione è membro del Collegio dei Probiviri, è competenza del C.D. emettere il provvedimento disciplinare.

In caso di applicazione di sanzione disciplinare diversa dal mero avvertimento, l'attestazione contenente le informazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a-f, della legge n. 4/2013 di cui all'art. 14 del Regolamento associativo, decade e perde automaticamente di efficacia.

Art. 29 Avvertimento

La sanzione dell'avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato a mezzo raccomandata all'interessato ad osservare e rispettare le norme del presente Codice di condotta ed in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di mancanze di lieve entità ed in violazioni delle



norme del Codice di condotta che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

Art.30 Censura

La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo comunicata all'interessato. E' inflitta nei casi di violazioni lesive del decoro e della dignità della professione ed in particolare nei casi in cui l'associato abbia già ricevuto una sanzione di avvertimento da parte del Collegio dei Probiviri, ovvero violi gli articoli 5, 6, 8, 9 e 18 del Codice di condotta, ovvero gli articoli 7.2. e 10.2 del Regolamento associativo.

Art. 31 Sospensione

La sanzione della sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere la professione sotto le insegne dell'Associazione. Essa è irrogata in caso di violazione di gravità tale da non consentire l'allontanamento permanente dell'interessato dalla compagine associativa.

Essa ha durata variabile, a seconda della gravità, da cinque giorni a un anno.

La sospensione temporanea dalla qualità di socio non esime dal pagamento della quota associativa ed implica la perdita del diritto di dichiararsi socio ANITI, il ritiro della tessera associativa fino al termine della sospensione.

In caso di sospensione temporanea dalla qualità di socio decade l'attestazione prevista dall'articolo 14 del Regolamento.

Art. 32 Esclusione

La sanzione dell'esclusione viene adottata nel caso in cui l'associato, nel corso della sua attività professionale:

- a) venga a trovarsi nella situazione di inammissibilità stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 3 dello Statuto;
- b) arrechi danni gravi sostanziali e morali all'Associazione o commetta gli atti vietati dal Titolo II, articoli 16, ultimo capoverso, e 17 del Codice di condotta;
- c) rientri nell'ipotesi indicata all'articolo 7.8., secondo comma, lettera c) del Regolamento associativo;

Nei casi d'esclusione pronunciata ai sensi della lettera a), l'escluso può essere riammesso unicamente al venir meno delle condizioni di inammissibilità.

Negli altri casi, la riammissione non può essere chiesta prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'esclusione: il richiedente in tal caso dovrà procedere ad una nuova iscrizione.

Art. 33 Radiazione

La radiazione è la dichiarazione di impossibilità definitiva di svolgere la professione sotto le insegne della compagine associativa.

La radiazione è pronunciata contro l'associato che, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della professione in modo tale da imporre l'allontanamento definitivo dell'interessato dalla compagine associativa.

Dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il provvedimento d'espulsione diventa esecutivo.

L'associato radiato non può più essere riammesso.

Art. 34 Sospensione cautelare

La sospensione, a titolo cautelare, può essere disposta dal Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato che venga a trovarsi in una qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'appartenenza all'associazione o con l'esercizio della professione di traduttore o interprete, e cessa nel momento in cui l'associato ha rimosso detta situazione o in cui le sue dimissioni dall'associazione sono effettive.

Resta ferma la facoltà di infliggere la misura della sospensione a titolo sanzionatorio, anche in proseguimento di quella applicata in via cautelare, una volta rimossa la situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.



La situazione di incompatibilità o conflitto di interessi dell'associato con l'appartenenza all'associazione o con l'esercizio della professione di traduttore o interprete deve essere sempre valutata in concreto, relativamente alle circostanze in cui essa sorge e in cui si manifesta.

Art. 35. Procedimento disciplinare e sportello di conciliazione

Il procedimento disciplinare è aperto su segnalazione scritta di un associato o anche di un terzo. Al fine di garantire il committente ai sensi dell'art. 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'Associazione mantiene attivo uno sportello di riferimento, anche virtuale, presso il quale lo stesso possa rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli soci.

Lo sportello di cui al precedente comma è attivato presso la sede regionale ed è gestito dal Rappresentante territoriale. In caso di segnalazione di un comportamento scorretto perpetrato da qualsivoglia socio, il Rappresentante territoriale informerà il committente sulle modalità da seguire per adire il responsabile del Codice di condotta.

Ricevuta la segnalazione, il Collegio dei Probiviri, in qualità di responsabile del Codice di condotta, si attiverà per una risoluzione concordata della controversia e, se del caso, per vietare o far cessare la pratica scorretta segnalata.

Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte all'associato che vi è sottoposto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al suo domicilio professionale o alla sua residenza. In ogni fase e grado del procedimento disciplinare è sempre ammesso il deposito di memorie e documenti.

La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, se non manifestamente priva di fondamento, deve essere comunicata all'associato, a cura del presidente del Collegio dei Probiviri, mediante chiara e circostanziata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui esso sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate; l'interessato, con preavviso di almeno cinque giorni, deve essere ammesso a comparire avanti il Collegio dei Probiviri per essere sentito a chiarimento e discolpa prima che il procedimento si apra; se chiarimenti e discolpe appaiono sufficienti a escludere la violazione, il procedimento viene archiviato. In caso contrario, o qualora l'interessato non compaia, il Collegio dei Probiviri riferisce al Consiglio Direttivo e, tenuto conto del parere di detto Organo, delibera il provvedimento disciplinare, che verrà comunicato all'incolpato entro i cinque giorni successivi.

Art. 36. Procedimento cautelare

Per l'applicazione delle misure cautelari si seguono i principi e le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare in quanto compatibili.

I provvedimenti applicativi della sospensione cautelare sono modificabili o revocabili in ogni tempo, su richiesta di chiunque interessato, ove siano venute meno le esigenze che li hanno imposti e giustificati.

Disposizione finale

Art. 37. Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali di libertà, buon senso, decoro, dignità, diligenza, prudenza e perizia.

Codice di Condotta approvato con delibera dell'assemblea in data 20 aprile 2013